

8 – DOMANDA:

In merito alla procedura di cui all'oggetto si chiede cortesemente di avere il seguente chiarimento:

- Art. 6 Capitolato Speciale "Personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni": è corretto intendere che i professionisti a partita IVA con rapporto stabile e continuativo con la società proponente, e che verrebbero utilizzati per le attività di formazione, siano equiparati a personale dipendente?

8 – RISPOSTA:

L' Aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto del presente capitolato relativo alla "Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi." Ai sensi dell'art. 105 co. 3 lett. a) del Codice Appalti (D.Lgs. n. 50/2016 e smi) non si configurano come subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante.

Pertanto le prestazioni oggetto del contratto devono essere eseguite con proprio personale, salvo quanto previsto nel citato art. 105, comma 3.

Per le figure professionali del Medico Competente e dell'RSPP occorre invece fare riferimento a quanto specificato nel disciplinare di gara al punto 16 lett. e) e f) di seguito riportato:

“e) per il servizio di Medico competente e sorveglianza sanitaria: possedere i requisiti professionali di cui all'art. 38, del D.Lgs. 81/2008;

f) per l'incarico di R.S.P.P.: possedere i requisiti professionali di cui all'art. 32, del D.Lgs. 81/2008.

Qualora partecipi una società e le due figure professionali non siano dipendenti della società o non facciano parte della compagine societaria, la società dovrà partecipare, con la figura professionale mancante, in raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti rispettivamente ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, ovvero da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti rispettivamente ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del medesimo D.Lgs. 50/2016, i requisiti professionali devono essere posseduti dai professionisti designati, sulla base della prestazione assunta, tenendo presente che la mandataria dovrà possedere i requisiti richiesti per la prestazione del servizio di R.S.P.P., nonché eseguire il servizio medesimo”.

Venerdì 16 novembre 2018